



AZIENDA CALABRIA LAVORO

ENTE PUBBLICO ECONOMICO STRUMENTALE DELLA REGIONE CALABRIA

Via Vittorio Veneto, 60 - 89123 Reggio Calabria (RC) Tel. 0965/27926 - Pec: postacertificata@pec.aziendacalabrialavoro.com

CICOLARE del 17/01/2022

A tutti i dipendenti di Azienda Calabria Lavoro

pubblicato sul sito istituzionale

<http://www.calabrialavoro.eu/>

Oggetto: Decreto legge 7 gennaio 2022, n. 1 - Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19 nei luoghi di lavoro secondo l'applicazione delle nuove disposizioni di legge.

Con il decreto legge 7 gennaio 2022, n. 1, in conseguenza del grave peggioramento della situazione epidemiologica da virus Covid-19, sono state diramate le indicazioni operative per dare attuazione al nuovo decreto e introdotte una serie di nuove misure che riguardano anche l'accesso agli uffici, di seguito riportate:

- **Dal 1 febbraio green pass base per accedere negli uffici**

Così come da indicazione del legislatore, il nuovo decreto ha inserito un comma (1-bis nell'art. 9-bis del D.L. 22 aprile 2021, n. 52) che stabilisce che a decorrere dal 1° febbraio 2022, gli utenti dei servizi che intendano accedere agli uffici dovranno necessariamente possedere ed esibire una delle **certificazioni verde Covid-19**, ivi compresa quella che si ottiene effettuando un tampone antigenico o molecolare con esito negativo (la validità del green pass ottenuto col tampone rapido è di 48 ore dal momento dell'esecuzione, mentre quella del molecolare è stata estesa col dl 122/21 a 72 ore).

- **Dal 15 febbraio vaccino obbligatorio per l'accesso dei lavoratori over 50 ai luoghi di lavoro e per coloro che compiono 50 anni entro il 15 giugno 2022**

Al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, il decreto del 7 gennaio 2022, n. 1, rimodula la disciplina previgente in materia di certificazione verde Covid-19, stabilendo che a decorrere dal 15 febbraio 2022, **per i lavoratori over 50 e che compiono 50 anni entro il 15 giugno 2022, l'accesso ai luoghi di lavoro pubblici e privati non sarà più sufficiente con il green pass base o debole, ma potranno accedere agli ambienti di lavoro unicamente i lavoratori che si trovino in una delle seguenti condizioni:**

- **avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2**, al termine del ciclo vaccinale primario (anche con prima dose, decorsi 14 gg dalla relativa somministrazione) o della somministrazione della relativa dose di richiamo;
- **avvenuta guarigione dalla malattia COVID-19**, con contestuale cessazione del periodo di isolamento;

- **avvenuta guarigione dalla malattia dopo la somministrazione della prima dose di vaccino** o al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo.

L'obbligo di possedere ed esibire la certificazione rafforzata è esteso, oltre che al personale dipendente dell'Ente, anche a tutti i soggetti "che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso l'Ente, anche sulla base di contratti esterni".

Quadro Sanzionatorio

Per gli over 50

Il decreto prevede, per tutti coloro (lavoratori e non) che non saranno in regola con l'obbligo vaccinale a partire dal 1 febbraio 2022, **una sanzione di 100 euro una tantum**. La sanzione sarà irrogata dall'Agenzia delle Entrate, attraverso l'incrocio dei dati della popolazione residente con quelli risultanti nelle anagrafi vaccinali regionali o provinciali.

Per i lavoratori over 50

Per i lavoratori pubblici e privati e i liberi professionisti non vaccinati, soggetti all'obbligo di possedere un Green Pass rafforzato dal 15 febbraio 2022, **è prevista una sanzione da 600 a 1.500 euro nel caso di accesso ai luoghi di lavoro in violazione dell'obbligo**. Come già avviene per i lavoratori sprovvisti di Green Pass, anche i lavoratori ultra-cinquantenni che dal 15 febbraio 2022 saranno sprovvisti di Green Pass rafforzato al momento dell'accesso al luogo di lavoro saranno considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro ma senza diritto alla retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.

Per gli utenti di uffici e servizi

Per le persone che accedono senza Green Pass ai servizi e alle attività in cui è obbligatorio averlo, è prevista **una sanzione da 400 a 1.000 euro**. La stessa sanzione si applica al soggetto tenuto a controllare il possesso del Green Pass se omette il controllo.

Nuove regole su quarantena e isolamento

Quarantena (contatti con positivi)

Si riporta un elenco di tutte le situazioni che il Ministero della Salute considera un contatto stretto.

- **Vaccinati con il primo ciclo da oltre 4 mesi, o guariti da più di 4 mesi ma meno di 6 mesi**

La quarantena dura cinque giorni dall'ultimo contatto a rischio. Al quinto giorno si deve fare un tampone rapido o molecolare, anche presso un centro privato: se è negativo, finisce la quarantena.

- **Persone non vaccinate, o persone che non hanno ancora completato il primo ciclo vaccinale da almeno 14 giorni**

La quarantena dura 10 giorni dall'ultimo contatto a rischio. Dopo si deve fare un test antigenico o molecolare, e se è negativo termina la quarantena. In alternativa la quarantena può finire dopo 14 giorni anche senza tampone, a patto di non avere avuto sintomi.

Autosorveglianza (contatti con positivi)

- **Vaccinati con richiamo, o con seconda dose ricevuta da meno di 4 mesi, o guariti da meno di quattro mesi**

Asintomatici: si applica invece una forma di autosorveglianza di 5 giorni dal momento dell'ultimo contatto con la persona positiva. In questi 5 giorni si ha l'obbligo di monitorare le proprie condizioni di salute e di indossare le mascherine FFP2. Se non si manifestano sintomi riconducibili al COVID-19, l'autosorveglianza termina dopo 5 giorni senza il bisogno di fare tamponi molecolari o test antigenici, ma per altri cinque giorni si è comunque obbligati a indossare le mascherine FFP2.

Sintomatici: se nei 5 giorni di autosorveglianza compaiono sintomi, si deve fare un test antigenico rapido o un tampone molecolare. Se il risultato è negativo ma i sintomi persistono si deve fare un altro test al quinto giorno dal contatto, e ottenere risultato negativo per terminare l'autosorveglianza.

Isolamento (persone positive)

• Vaccinati con richiamo, o con seconda dose ricevuta da meno di 4 mesi

L'isolamento dura per tutti un minimo di 7 giorni: le circolari li conteggiano dalla comparsa dei sintomi, ma più normalmente vengono contati dal momento del prelievo del tampone positivo. Finisce con un [tampone](#) rapido o molecolare negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi. Se si è sempre stati asintomatici, cioè, si può fare il tampone dopo sette giorni; se si hanno avuto sintomi, si devono aspettare tre giorni dalla loro scomparsa.

Se il primo test per uscire dall'isolamento risulta positivo, si possono fare i successivi con la frequenza che si preferisce, finché se ne ottiene uno negativo, dato che le legislazioni vigenti non specificano i giorni che devono passare per fare un test. Se continuano a risultare positivi, una cosa rara ma che può succedere, si può uscire dall'isolamento al termine del 21esimo giorno se non si hanno più sintomi da una settimana.

• Vaccinati con seconda dose ricevuta da oltre 4 mesi, o non vaccinati

L'isolamento dura in questo caso per tutti un minimo di 10 giorni (anche qui, conteggiati di norma dal momento del prelievo), e finisce con un tampone rapido o molecolare negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi. Se si è sempre stati asintomatici, cioè, si può fare il tampone dopo dieci giorni; se si hanno avuto sintomi, si devono aspettare tre giorni dalla loro scomparsa.

Anche in questo caso se il primo test per uscire dall'isolamento risulta positivo, si possono fare i successivi dopo 48 ore, finché se ne ottiene uno negativo. E anche in questo caso, se continuano a risultare positivi, si può uscire dall'isolamento al termine del 21esimo giorno se non si hanno più sintomi da una settimana e occorre attendere il rilascio di un certificato di guarigione da parte del Medico di base o del Dipartimento di Prevenzione dell'ASP.

**IL DATORE DI LAVORO
DOTT. FELICE IRACÀ**

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93*